ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Cagliari

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DTD8-2017-488 DEL 27/07/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO - 1 CAGLIARI AREA VASTA - DISTRETTO 1 - CURE PRIMARIE

OGGETTO:
Presa d'atto verbale di visita medica collegiale - Dott.ssa C.M.C., medico titolare di continuità assistenziale, e provvedimenti conseguenti.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: ANTONELLO CORDA (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari, dal **27/07/2017** al **11/08/2017**

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Cagliari

Il Direttore U.O.C. Cure Primarie

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;

VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n.232 del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010 , n. 266 del 03.03.2015, n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 24.11.2016 con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza;

VISTA la deliberazione n. 191 del 22/02/2010 del Direttore Generale con la quale al Dott. Antonello Corda sono state attribuite le funzioni di Direttore dell'U.O.C. Cure Primarie afferente al Distretto 1 Cagliari Area Vasta;

VISTA la nota prot. n° 817 del 05/01/2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more dell'adozione da parte dell'ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe aziendali adottati dall'ex ASL 8;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 06/02/2017, con le quali sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO l'A.C.N. 23/03/2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 D.Lgvo n. 502/92 s.m.i. - testo integrato con l'A. C. N. 29 luglio 2009;

VISTO l'A.I.R. 28/04/2010 per la Medicina Generale, allegato alla delibera G.R. n. 19/9 del 12/05/2010;

VISTA la nota del 25/01/2017, a firma della Dott.ssa C.M.C. (le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), medico titolare di continuità assistenziale, con la quale viene chiesto di poter essere destinato ad altra mansione lavorativa per gravi motivi di salute;

CONSIDERATO che l'articolo 22, comma 3, del vigente Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale prevede in particolare che in caso di grave inidoneità psico-fisica specifica del medico allo svolgimento dei compiti, le Aziende possono ricollocare il medico, che mantiene l'inquadramento in essere, in altra articolazione organizzativa o in altra struttura distrettuale per attività compatibili con il suo stato di salute, previo accertamento dello stato di inidoneità da parte della Commissione medico-legale aziendale, su richiesta del Comitato Aziendale ex art. 23 dell'ACN 23/03/2005 s.m.i.;

ATTESO che il Comitato nella seduta del 09/05/2017 – verbale n. 1 – ha esaminato la richiesta del medico di cui sopra decidendo di attivare le procedure previste dal contratto vigente rimettendo gli atti all'apposita Commissione medico-legale per le determinazioni di competenza;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2245 del 03/07/2017, il Responsabile della U.O. Medicina Legale trasmette allo scrivente copia dell'estratto della visita medica collegiale – n. 80/17 del 22/06/17, da cui risulta accertato che il sanitario è "temporaneamente non idonea, per giorni settecentotrenta (730), alla qualifica di medico di continuità Assistenziale. Idonea ad altre attività inerenti alla qualifica, con esclusione dalle attività in urgenza/emergenza e di assistenza diretta al paziente";

CONSIDERATA la disponibilità del Direttore del Distretto di Area Ovest di accogliere il sanitario in questione presso gli uffici della Direzione - Sede di Assemini;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** prendere atto della decisione assunta dal Collegio Medico, di cui al verbale n. 80/17 del 22/06/17, richiamato in premessa, nei confronti della Dott.ssa C.M.C. (le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), medico titolare di continuità assistenziale;

- **DI** accogliere il medico di cui sopra nel Distretto di Area Ovest - Sede di Assemini, con decorrenza **01/08/2017**;

- **DI** comunicare la presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Servizio del Personale e al Distretto di Area Ovest;

- **DI** comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

IL DIRETTORE U.O.C. CURE PRIMARIE
Dott. Antonello Corda